

COMUNE DI COLLEGIOVE

PROVINCIA DI RIETI

ORDINANZA

ORDINANZA N. 000006
PROT. 1882

Lì: 13.07.2019

□ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000

IL SINDACO

OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI DEI CANI NEI LUOGHI APERTI, GIARDINI, PARCHI E AREE PUBBLICHE IN MERITO ALL'ECESSO IN GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE DEI CANI.

Preso atto delle segnalazioni pervenute da parte di residenti in merito ai disagi derivati dalla presenza di cani in aree pubbliche ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine, che limitano di fatto l'utilizzo delle aree pubbliche.

Ritenuto necessario prevenire la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentalmente, tra le persone, in particolare bambini, e le deiezioni canine e quindi opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano uniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi.

Considerato altresì, che il divieto riguarda prevalentemente zone abitate nell'ambito delle quali i detentori di cani possono trovare, con facilità, valide alternative per garantire il benessere dei cani e così soddisfare le loro esigenze di movimento e di svago.

Vista l'Ordinanza n.06 agosto 2013 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani che impone ai proprietari o detentori di cani, misure atte a rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani.

Visto l'articolo 54 comma quarto del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs n.1267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008, emanato in applicazione del comma 4-bis della succitata disposizione.

Visto quanto previsto dal D.L. 20.02.2017 n.14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n.4 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Ritenuto che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli art.50 del Dlgs 267/2000.

Ritenuto altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art.7 della legge n.241/90.

Visto il D.P.R. dell'8/2/1954 n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria".

Vista la Legge 281 del 14/8/1992 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Vista la L.R. 21/10/97 n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";.

Vista inoltre l'ordinanza ministeriale del 20 luglio 2017 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Visto la Legge 241/1990 e s.m..

Visto il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) ed in

particolare gli artt. nn. 50 e 54.

ORDINA

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane, nei giardini pubblici, utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 e portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti

Il divieto assoluto di condurre i cani all'interno delle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

L'obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Per i bisogni fisiologici, i cani devono essere condotti negli spazi di terra i prossimità di alberi , negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali , in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norma di legge vigenti per settore e del vigente codice penale e fermi i limiti edittali ai sensi **dell'art.7 bis del D.lgs 18.08.2000 n.267 per le violazioni alla presente Ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.**

DISPONE

Che la presente ordinanza, sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: alla Stazione dei Carabinieri di Collalto Sabino(RI), alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Borgorose (RI) ed al Prefetto di Rieti.

INFORMA

Che contro il, presente provvedimento può essere proposto: ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorno dalla data della pubblicazione del, presente atto all'Albo pretorio di questo comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo comune.

IL SINDACO
Domenico Manzocchi